



CAMMINO DIRITTO

Rivista di informazione giuridica



IL COMODATO

Analisi della disciplina civile dell'istituto del comodato.

Mattia De Lillo (redattore Alessio Giaquinto)
CIVILE - CONTRATTI
Articolo divulgativo - ISSN 2421-7123

Publicato, Martedì 5 Aprile 2016

Il **comodato** (detto anche “*prestito d’uso*”) è un contratto tipico di godimento regolato dagli **artt. 1803 e ss.** del Codice Civile.

Con questo istituto giuridico una parte (detta **comodante**) consegna all’altra (detta **comodatario**) una cosa mobile o immobile, affinché la utilizzi per un tempo od uso determinato dietro l’obbligo di restituzione della predetta cosa.

Come è noto, il comodato è un **contratto reale**: si perfeziona cioè con la *traditio* della cosa mobile o immobile, ed è essenzialmente gratuito. La stipulazione di un corrispettivo in denaro, determina quindi la fuoriuscita dal tipo legale del “comodato” e l’adozione del tipo legale della “locazione”.

Come per altri contratti tipici, il Codice Civile specifica **obblighi e responsabilità** delle parti in causa.

Il comodatario, ad esempio, ha il dovere di conservare la cosa ottenuta con la diligenza del buon padre di famiglia e non può servirsene che per l’uso determinato dalla scrittura privata o dalla natura stessa della cosa. Il comodatario, inoltre, non ha la facoltà di concedere il godimento della cosa a terzi senza il previo consenso del comodante.

L’inadempienza degli obblighi suddetti, concede al comodante la possibilità di chiedere la restituzione della cosa e, eventualmente, il risarcimento del danno *ex art. 1218 c.c.*

Per quanto concerne le responsabilità: il comodatario è responsabile per il **perimento** della cosa dovuto a caso fortuito nell’ipotesi in cui poteva salvarla sostituendola con la propria e non l’ha fatto, ed è responsabile della perdita della cosa avvenuta a causa dell’uso diverso a cui l’aveva preposta o all’utilizzo della stessa per un tempo superiore a quello consentito.

Il comodante, d’altro canto, è responsabile per i danni causati dai **vizi** della cosa se, essendone a conoscenza, non abbia avvisato il comodatario.

La **restituzione** della cosa ha una disciplina particolare. Innanzitutto è doveroso, per il comodatario, restituire la cosa alla scadenza del termine convenuto. Se però sopravviene una urgente ed impreveduta necessità, il comodante ha diritto a chiedere la restituzione della cosa anche se ciò avvenga prima della scadenza del predetto termine.

L’art. 1810 c.c. prevede, poi, l’ipotesi di un comodato privo del termine di durata: si avrà quindi un **comodato indeterminato** nel tempo, con la possibilità, in capo al comodante, di esercitare un recesso unilaterale del contratto, *ad nutum*.

In quest’ultimo caso, l’art. 1810 c.c., ci dice che il comodatario è tenuto a rendere la cosa non appena il comodante la richieda indietro.

Il Codice, tuttavia, accenna alla possibilità di derivare un termine estintivo dall’uso a cui la cosa doveva essere destinata. Facendo un esempio, basti pensare al prestito di un’attrezzatura speciale per affrontare una determinata prova sportiva: al termine della stessa il contratto potrà dirsi risolto e il comodatario sarà tenuto a restituire l’attrezzatura prestatagli.

Il comodato indeterminato nel tempo (detto anche comodato “*precario*”), non esclude, per evitare controversie, un **ricorso al giudice** *ex art. 1183 c.c.* quando si ritenga utile al fine delle modalità di restituzione (come conferma la sentenza n. 12655/2001 della Cass. Civile, sez. III); ebbene, il giudice, in mancanza di accordo tra le parti, può stabilire un termine finale per la restituzione della cosa comodata.

In ultimo, in caso di **morte** del comodatario, il comodante, che sia o no stato stabilito un termine per la restituzione, può richiedere agli eredi la resa immediata della cosa.